REGOLAMENTO (CEE) N. 2500/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1982

che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati può essere accordata se la situazione del mercato lo esige, in particolare se viene decisa la distillazione preventiva in applicazione dell'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che, per quanto riguarda i tipi di vino da tavola più rappresentativi, la situazione del mercato è caratterizzata da un prezzo rappresentativo inferiore al prezzo limite per l'intervento; che, d'altra parte, la distillazione preventiva è stata decisa con regolamento (CEE) n. 2499/82 (3);

considerando che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno accordare la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3623/81 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È accordata la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(3) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(5) GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 22.